



n. 3 registro deliberazione
SETTORE PERSONALE SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 05/01/2023

OGGETTO

CONVENZIONE TRA COMUNE DI CUNEO E IL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO "CONTROLLI INTERNI" – APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitré addì cinque del mese di gennaio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:.

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	MOTIVO
1. MANASSERO PATRIZIA	SINDACO	Si		
2. SERALE LUCA	VICESINDACO	Si		
3. CLERICO CRISTINA	ASSESSORE	Si		
4. DEMICHELIS GIANFRANCO	ASSESSORE	Si		
5. FANTINO VALTER	ASSESSORE	Si		
6. GIRARD ANDREA	ASSESSORE	Si		
7. OLIVERO PAOLA	ASSESSORE	Si		
8. PELLEGRINO LUCA	ASSESSORE	Si		
9. SPEDALE ALESSANDRO	ASSESSORE	Si		
10 TOMATIS SARA	ASSESSORE	Si		

Totale Presenti: 10	Totale Assenti: 0
---------------------	-------------------

Assiste il VICESEGRETARIO GENERALE Dott. BRUNO GIRAUDO

Il SINDACO PATRIZIA MANASSERO, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessora CLERICO CRISTINA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nell'ambito di un piano di riorganizzazione della macrostruttura, connessa in modo particolare alla razionalizzazione dei servizi di staff e alla riduzione dei costi di funzionamento dell'intera struttura, il Comune di Cuneo e il Consorzio socio assistenziale del Cuneese hanno ritenuto opportuno assicurare in forma associata la gestione dei servizi "Personale", "Sistemi Informativi", "Appalti" e "Legale" di competenza del Consorzio, regolando il supporto fornito dal Comune mediante specifiche convenzioni;
- il Capo III del Titolo VI del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. prevede, tra l'altro, l'obbligo a carico degli enti di garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- in particolare, l'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" [TUEL] disciplina come segue l'attività che gli enti locali devono espletare per assicurare il "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" dei propri atti:

““““

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.*
- 2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*
- 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.*

””””

- il comma 2 del richiamato articolo – introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 s.m.i. "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 – puntualizza che il controllo di regolarità amministrativa deve riguardare anche la fase successiva alla formazione dell'atto;
- per l'effettuazione di tali controlli, l'articolo 147, ultimo comma, del TUEL prevede la possibilità per gli enti di avvalersi di uffici unici mediante sottoscrizione di specifica convenzione, che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento;
- non disponendo di professionalità e struttura organizzativa idonee per assolvere a tale obbligo, il Consorzio ha chiesto al Comune di Cuneo, nell'ottica di migliorare ulteriormente la collaborazione e la sinergia istituzionale, la disponibilità a condividere l'ufficio controlli interni comunale, modulando tale collaborazione mediante specifica convenzione;
- la forma associativa della "convenzione", di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", costituisce infatti lo strumento più idoneo per disciplinare tale collaborazione, definendone durata, finalità, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;
- giova evidenziare che l'articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- tale soluzione, inoltre, consentirebbe – per entrambi gli enti – il raggiungimento di alcuni obiettivi significativi, già perseguiti in questi ultimi anni:
 - incrementare la qualità dei servizi erogati;
 - ridurre i costi di gestione mediante razionalizzazione delle risorse e conseguenti economie di scala;
 - avvalersi di una struttura organizzativa più ampia e maggiormente adeguata per affrontare la crescente complessità delle problematiche;
 - valorizzare le professionalità esistenti negli enti coinvolti.
- gli uffici interessati hanno condiviso tale opportunità e predisposto uno schema di convenzione, per disciplinare l'attività in questione, le modalità di svolgimento della funzione e gli aspetti economici connessi a tali prestazioni;
- il nuovo testo convenzionale, elaborato congiuntamente e già approvato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 97 del 9 novembre 2022, disciplina, in estrema sintesi:
 - le prestazioni poste a carico rispettivamente del Comune di Cuneo e del Consorzio;
 - il rapporto organico e funzionale che si instaura relativamente al personale del Consorzio;
 - il ruolo assunto dal Comune e i poteri conferiti allo stesso attraverso l'attività professionale del proprio personale responsabile dei servizi in questione;
 - il corrispettivo posto a carico del Consorzio a fronte delle prestazioni rese dal Comune;
 - la durata dell'accordo, fissata dalla data di sottoscrizione della convenzione e termine improrogabile al 30 settembre 2024.

Ritenuto conveniente cogliere l'opportunità associativa fornita dal richiamato articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. per una gestione comune dell'attività di "Controllo di regolarità amministrativa" di cui all'articolo 147-bis, comma 2, del TUEL, nella convinzione che tale sistema organizzativo genera una razionalizzazione delle risorse, la qualificazione delle funzioni e risparmi della spesa corrente;

Concordato sulle modalità di supporto vicendevole e sulla disciplina dei rapporti tra i due enti;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell'articolo 42 dello Statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 28 gennaio 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 18 marzo 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi, Piano della performance – Anno 2021;

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

Visto l'articolo 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che disciplina l'accertamento delle entrate;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti – Rinaldi Giorgio – espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di assicurare in forma congiunta con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, con sede in Cuneo, via Rocca de' Baldi n. 7 – per le motivazioni in premessa indicate e in via sperimentale –, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i., la gestione dell'ufficio “Controlli interni”, attivando lo strumento della convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- 2) di regolare la collaborazione mediante sottoscrizione di convenzione, il cui testo, composto di 9 articoli, viene allegato a questa deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “A”];
- 3) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il signor Rinaldi Giorgio, dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Riconosciuta l'urgenza di fornire il supporto tecnico richiesto dal Consorzio, al fine di consentire la regolare funzionalità dell'ufficio in argomento;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale fatto e sottoscritto

IL SINDACO PATRIZIA MANASSERO	IL VICESEGRETARIO GENERALE Dott. BRUNO GIRAUDO
----------------------------------	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Dott. BRUNO GIRAUDO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Cuneo ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CUNEO
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO
“CONTROLLI INTERNI”

PREMESSO CHE

— il Capo III del Titolo VI del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. prevede, tra l'altro, l'obbligo a carico degli enti di garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

— per l'effettuazione di tali controlli, l'articolo 147, ultimo comma, prevede la possibilità per gli enti di avvalersi di uffici unici mediante sottoscrizione di specifica convenzione, che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento;

— non disponendo di professionalità e struttura organizzativa idonee per assolvere a tale obbligo, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese intende avvalersi della Commissione controlli interni del Comune di Cuneo;

— l'articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

— la forma associativa della “convenzione”, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, costituisce lo strumento più idoneo per disciplinare tale collaborazione, definendone durata, finalità, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 — PREMESSA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2 — FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Cuneo [in seguito, per brevità, “Comune”] e il Consorzio socio assistenziale del Cuneese [in seguito, per brevità, “Consorzio”] intendono migliorare la collaborazione e la sinergia istituzionale, in uno spirito di apertura e reciproca valorizzazione, attivando iniziative, azioni e modelli organizzativi che consentano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- incrementare la qualità dei servizi erogati;
- ridurre i costi di gestione mediante razionalizzazione delle risorse e conseguenti economie di scala;
- avvalersi di una struttura organizzativa più ampia e maggiormente adeguata per affrontare la crescente complessità delle problematiche;
- valorizzare le professionalità esistenti negli enti coinvolti.

ARTICOLO 3 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Per le finalità di cui all’articolo 2, il Comune assicura, in via esclusiva, a favore del Consorzio, attraverso le proprie strutture competenti per materia e il personale assegnato alle stesse, le attività di controllo di regolarità amministrativa di cui agli articoli 147 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. relativi agli atti e provvedimenti individuati dalla normativa e dalla prassi vigente.

2. Il controllo di cui al punto precedente è assicurato dal Comune con le modalità e la tempistica definita dalla regolamentazione comunale vigente.

3. La presente convenzione definisce rapporti e ruoli degli enti aderenti nell'ambito delle attività e delle funzioni di cui al punto 1.

ARTICOLO 4 — ONERI POSTI IN CAPO AL CONSORZIO

1. Per consentire il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 2, il Consorzio si impegna a:

- a. assicurare la più ampia collaborazione per l'individuazione degli atti soggetti al controllo;
- b. fornire in modo puntuale e celere eventuali chiarimenti richiesti dalla Commissione per i controlli interni nell'ambito della propria attività di controllo;
- c. veicolare, nelle forme e con le modalità ritenute efficaci, gli esiti dell'attività di controllo.

ARTICOLO 5 — RAPPORTI FINANZIARI

1. A fronte delle prestazioni di cui all'articolo 4, il Consorzio corrisponderà al Comune di Cuneo il corrispettivo annuo di € 1.000,00, definito forfetariamente con riferimento al costo del personale presumibilmente impegnato.

ARTICOLO 6 — DURATA

1. La presente convenzione, che ha carattere sperimentale, ha validità dalla data di sottoscrizione della convenzione e termine improrogabile al 30 settembre 2024.

ARTICOLO 7 — RECESSO

1. Ciascuna parte può recedere entro il 31 dicembre di ogni anno dando almeno 1 anno di preavviso.

ARTICOLO 8 — CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione o comunque connessa alla stessa, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà prioritariamente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal “Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte”, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare integralmente.

2. La sede della mediazione sarà Cuneo.

3. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato irrituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al “Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte”.

4. La sede dell’arbitrato sarà Cuneo.

ARTICOLO 9 — DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al TUEL e alla normativa di settore.

2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.

3. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell’art. 16 della tabella di cui all’Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.